

TI_GERICHTE 11.1996.82 vom 19. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.82

FR: TI_GERICHTE 11.1996.82 du 19 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 11.1996.82 del 19 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto l'eccezione di improponibilità dell'azione perché a suo parere mediante l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale senza limitazione della durata è stata concessa all'istante la facoltà d'introdurre l'azione tendente all'iscrizione definitiva in ogni momento, nei limiti della buona fede. Al contrario l'appellante ritiene una simile iscrizione nulla e senza alcun effetto. A ogni modo essa è dell'avviso che il termine per l'inoltro della causa di merito sia irrimediabilmente scaduto, al più tardi con il passaggio in giudicato della sentenza emanata dal Tribunale d'appello.

E. 2

A norma dell'art. 961 cpv. 3 CC con la decisione dell'iscrizione provvisoria il giudice deve stabilirne esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre – ma secondo giurisprudenza ciò deve costituire la regola (DTF 101 II 76 consid. 4) – un termine per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva. L'obbligo di limitare nel tempo la durata dell'iscrizione provvisoria ha per scopo di limitare la durata dell'insicurezza giuridica creata dall'iscrizione provvisoria e di costringere il beneficiario a farsi parte diligente, adottando i passi necessari per ottenere l'iscrizione definitiva entro il termine fissatogli. Occorre infatti evitare che la situazione di incertezza creata dall'iscrizione provvisoria abbia una durata indefinita (DTF 101 II 67, 99 II 390 seg.; sentenza della I CCA del 2 febbraio 1996 in re K. c. M. pag. 5).

E. 3

In concreto il primo giudice ha omesso sia di stabilire la durata dell'iscrizione provvisoria – ad esempio mediante l'espressione "l'iscrizione provvisoria sarà valida sino a 15 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito" – sia di fissare all'istante un termine per introdurre l'azione di merito (Schumacher , Das Bauhandwerkerpfandrecht, Zurigo 1982, nota 757 segg.; Steinauer , Les droits réels, vol. III, 2 a ed., Berna 1996, nota 2892 segg.). In simili circostanze sarebbe, di principio, compito dell'ufficiale del registro fondiario chiedere al giudice di completare la sua decisione (Homberger in: Commentario Zurighese, 1938, nota 16 ad art. 961; Deschenaux in: Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, § 40 B VI 3 b), pag. 693; DTF 99 II 390 consid. 3). Tuttavia non risulta che in concreto l'ufficiale del registro fondiario sia mai intervenuto presso il giudice in tal senso.

a) In passato i Pretori ticinesi si limitavano a trasmettere all'Ufficio del registro fondiario la decisione relativa all'annotazione dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale senza indicare la durata della stessa né il termine assegnato all'istante per promuovere la causa di

merito. Tale prassi è cambiata in seguito a una decisione del Tribunale federale, secondo il quale la durata dell'iscrizione provvisoria deve essere annotata nel registro fondiario (DTF 112 II 498 consid. 2). L'iscrizione provvisoria, la cui durata non appare nel registro fondiario, non è tuttavia nulla, tanto meno quando l'azione è stata promossa nel termine assegnato dal giudice (DTF 112 II 498; sentenza della I CCA del 1° febbraio 1996 in re A. SA c. Residence H. SA pag. 5). b) Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non è inficiata di nullità nemmeno l'iscrizione provvisoria la cui durata non è stata determinata. La giurisprudenza ha infatti già ammesso la possibilità di far iscrivere un'ipoteca legale per una durata indeterminata, addirittura anche prima dello scadere del termine di tre mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Ciò è possibile a patto che l'azione tendente all'accertamento del diritto sia già pendente oppure, se non lo è ancora, che debba essere introdotta entro un termine conveniente e determinato (DTF 99 II 391 consid. 3, 66 II 108). Nella fattispecie l'istante ha promosso azione di merito nei confronti dell'appellante il 18 ottobre 1994, una volta preso atto della decisione con cui il Pretore aveva respinto l'istanza di iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani. Egli ha pure impugnato con successo tale sentenza presso questa Camera, che il 22 giugno 1995 ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale così come iscritta in via provvisoria, inaudita parte. Infine, il 26 agosto 1995, ovvero poco più di due mesi dopo la decisione di questa Camera, l'istante ha introdotto l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Ne discende che anche se il giudice ha ommesso di stabilire la durata dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, lo scopo dell'art. 961 cpv. 3 CC – ovvero quello di porre fine a una situazione incerta a tutela del proprietario iscritto e dei terzi in buona fede (cfr. consid. 2) – è stato comunque raggiunto, dato che la situazione d'incertezza non perdurerà a tempo indeterminato. L'istante ha infatti introdotto l'azione di iscrizione definitiva entro un termine senz'altro conveniente e rispettoso della buona fede, visto che il termine abitualmente assegnato dal giudice per l'introduzione della causa di merito è – di regola – di 90 giorni.

E. 4

Nell'ipotesi in cui l'iscrizione provvisoria di durata indeterminata fosse valida, l'appellante è dell'avviso che il termine per promuovere l'azione di merito sia comunque scaduto. Rilevante sarebbe infatti il termine di 90 giorni stabilito nel decreto emanato senza contraddittorio. La tesi è doppiamente infondata. Se da un canto l'assegnazione del termine per promuovere la causa di merito nell'ambito di un decreto emanato senza contraddittorio è irregolare – visto che la legge prevede esplicitamente la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC; art. 361 segg. CPC) – dall'altro tale termine, anche se fosse stato valido, sarebbe automaticamente decaduto con la domanda di revoca del provvedimento supercautelare presentata dall'appellante. Ne deriva che in concreto nessun termine è stato validamente impartito all'istante per introdurre l'azione di merito. In simili circostanze, dunque, egli doveva introdurre l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale entro un termine “adeguato” e rispettoso del principio della buona fede. L'inoltro dell'azione a poco più di due mesi dalla decisione sull'iscrizione provvisoria risponde alle esigenze sopra menzionate. Anche su questo punto, dunque, l'appello deve essere respinto.

E. 5

L'appellante censura la decisione di primo grado anche in relazione alla congiunzione delle due azioni. Il provvedimento di congiunzione di più azioni dirette contro un medesimo

convenuto e derivanti dal medesimo fatto o atto giuridico ha natura ordinatoria e come tale è inappellabile (art. 72 lett. b e 95 cpv. 1 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 3 ad art. 72). L'appello rivolto contro il dispositivo n.1 del "decreto" impugnato è pertanto irricevibile.

E. 6

A mente dell'appellante non sarebbe inoltre ammissibile introdurre l'azione di accertamento – rispettivamente l'azione creditoria – separatamente dall'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. A torto. L'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale va proposta con la procedura ordinaria, ciò che, a determinate condizioni, permette all'attore di cumulare a tale azione anche l'azione di accertamento del credito e al convenuto di proporre a sua volta eventuali riconvenzioni (Schumacher , op. cit., nota 768). In particolare queste due azioni possono – ma non devono obbligatoriamente – essere fatte valere congiuntamente qualora il proprietario del fondo sia contemporaneamente debitore della mercede chiesta dall'artigiano o dall'imprenditore (sentenza della I CCA del 5 giugno 1984 in re F. c. K.). Anche su questo punto dunque l'appello si rivela privo di fondamento.

E. 7

Da ultimo l'appellante censura la ripartizione degli oneri processuali decisa dal Pretore. Considerato l'esito della presente procedura, che conferma il giudizio impugnato, non v'è motivo di modificare la valutazione pretorile a tal riguardo. Gli oneri processuali d'appello, dal canto loro, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC) e sono pertanto posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia : 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante con l'obbligo di rifondere alla controparte l'importo di fr. 600.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. _____, _____ – avv. dott. _____, _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.